



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2019/08.02/000004-01

**OGGETTO: Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..  
Realizzazione impianto per la valorizzazione di componenti organiche con codice CER finalizzato alla co-generazione di energia termica ed elettrica attraverso processo di conversione biotecnologica e trattamento termo-chimico non combustivo di matrici ad alto tasso di rinnovabilità, nel Comune di Pagno.  
Proponente: G\_EN ENERGINEERING S.r.l., P.zza Vittorio Emanuele II n. 10, 10024 - Moncalieri.  
Assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 22.07.2019 con prot. n. 47865, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della ditta G\_EN ENERGINEERING S.r.l., con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 10 a Moncalieri;
- con nota provinciale prot. n. 48492 del 24.07.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 24.07.2019 al 6.09.2019;
- con nota prot. n. 48493 del 24.07.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - con nota prot. ric. n. 53910 del 22.08.2019 l'ASL CN1, ha espresso le seguenti osservazioni:
    - 1) *Nello SIA il proponente sembra non considerare adeguatamente il fatto che nel syngas ci possano essere polvere, metalli pesanti, idrocarburi e altri inquinanti propri di fanghi di depurazione da trattare.*
    - 2) *Stante quanto sopra il proponente nel formulare il quadro emissivo, pare non considerare il cloro tra gli inquinanti emessi, così come i metalli e, pertanto non ritiene utile sottoporre ad analisi tale parametri, nonostante a pag.17 della relazione tecnica vengano comprese, tra i principali codici CER trattati, le micro e nano plastiche (codice CER 19 12 04).*
    - 3) *Nello S.I.A. il proponente dichiara a pag.54: l'impianto ha due punti di emissione in atmosfera costituiti dalla marmitta di espulsione dei gas di scarico dell'unità di cogenerazione alimentata dal syngas prodotto dal processo e dal biofiltro di rilascio delle arie prelevate dalle aree confinate del capannone, attraverso un sistema di aspirazione, con ventilatori e condotte opportunamente dimensionati. Il proponente ritiene sufficiente un impianto di "lavaggio e purificazione del gas" basato su uno scrubber con semplice acqua: pertanto non si capisce come possano essere neutralizzati eventuali gas acidi quali HCl e microinquinanti a maggior ragione in considerazione del fatto che tra le materie trattabili nel processo pirolitico sono state indicate le micro e le nano plastiche."*

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività estrattiva, la ditta proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
  - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i.;
  - Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

- Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto riguarda l'insediamento di un impianto di cogenerazione attraverso la pirolisi per la valorizzazione energetica delle componenti organiche di rifiuti, in particolare di fanghi di qualità provenienti dalla depurazione di acque reflue di natura civile, sottoprodotti di lavorazioni agroalimentari e biomasse vegetali, all'interno del capannone esistente sito sulla Strada Provinciale n. 47 della Valle Bronda in comune di Pagno. Il sito in esame risulta identificato in catasto al foglio di mappa n. 6 particella 726 ed è individuato nella zonizzazione del vigente Piano Regolatore Generale come: "D - Aree Produttive" e, in particolare, l'area D è assoggettata ad un Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata e le destinazioni d'uso ammesse sono quelle produttive artigianali, in particolare quelle legate alla trasformazione dei prodotti agricoli e di assistenza al medesimo settore, escludendo ogni attività di tipo terziario ricettivo.

Gli interventi impiantistici principali riguardano:

- la sistemazione dell'accesso alle aree oggetto dell'intervento; tali lavori comportano, compreso il capannone, una superficie complessiva di circa 1.500 m<sup>2</sup>;
  - la realizzazione di un sistema di adduzione idrica;
  - la realizzazione di una zona dedicata alla posa del serbatoio di GPL;
  - la posa dei componenti d'impianto, della cabina prefabbricata, dei quadri e sezionatori MT;
  - la realizzazione della distribuzione elettrica primaria;
  - la connessione del generatore in parallelo alla rete ENEL.
- Dal punto di vista ambientale, si ritiene che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

- **Gestione rifiuti**

L'impianto è dimensionato per trattare, al massimo della sua capacità, circa 4 t/h e quindi 32.000 tonnellate annue di sostanza organica, tuttavia la capacità produttiva non è espressa in termini di quantità di rifiuto in ingresso.

Nel seguito i principali codici CER trattati che sono classificabili in parte speciali e in parte urbani:

- sfalci e potature codice CER 20 02 01;
- fanghi di qualità da depurazione acque reflue civili codice CER 19 08 05;
- sottoprodotti di lavorazioni agro-alimentari codice CER 19 12 12;
- micro e nano plastiche codice CER 19 12 04.

Si dichiara che la matrice in ingresso al processo è proveniente prevalentemente da filiera corta (< di 70 Km). Tuttavia, non sono indicati i possibili fornitori (es depuratori civili) né presentate bozze di convenzione con i consorzi che gestiscono il servizio di raccolta per i rifiuti urbani classificati con il 20, né è possibile apprezzare i rapporti ponderati tra i materiali citati né le quantità gestite di ciascun rifiuto.

Non sono dettagliati i cicli produttivi di origine dei rifiuti con particolare riferimento ai CER 19 12 12 e 19 12 04, evidenziando comunque perplessità sulla provenienza agroindustriale del rifiuto CER 19 12 12, essendo questo un codice utilizzato per i rifiuti ottenuti da selezione meccanica in impianti di trattamento rifiuti. Di queste tipologie inoltre sarebbe opportuno altresì comunicare le caratteristiche.

Non è stata indicata la classificazione, secondo la normativa vigente, delle operazioni di trattamento rifiuti che s'intendono effettuare nell'impianto.

Per quanto riguarda il CER 20 02 01 non è indicato se vi sono o vi saranno accordi con i gestori del servizio pubblico di raccolta.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento, il proponente dichiara che la matrice in arrivo, trasportata in idonei mezzi, a seconda della natura, verrà scaricata, tramite tubazione dedicata e a tenuta, direttamente nella vasca di contenimento oppure all'interno del locale adibito al conferimento e preparazione in appositi stalli. Non è indicato per ciascun codice le modalità di deposito adottate né i tempi di permanenza né le caratteristiche dei locali da adibirsi allo stoccaggio né della vasca.

A seconda della tipologia e della quantità del materiale in arrivo, si potrà anche alimentare direttamente tale vasca che ha capacità di circa 225 m<sup>3</sup>, pari al fabbisogno di 2,5 giorni di alimentazione dell'impianto. Per quanto si desume per l'alimentazione dell'impianto di pirolisi si procede alla miscelazione delle varie tipologie di rifiuti nella vasca ma non sono indicate le modalità di formazione della miscela né la composizione media della miscela stessa.

Dalla vasca di contenimento primario la matrice in ingresso sarà prelevata tramite coclee interne intubate e quindi perfettamente a tenuta ed inviata al forno di essiccazione e da questo alla tramoggia di alimentazione posta sopra il cilindro rotante di pirolisi.

Si prevede un pretrattamento (sistema di essiccazione) dei fanghi con un tenore di umidità troppo alto per subire la pirolisi, con successivo recupero dell'acqua evaporata. Non viene descritto l'eventuale pretrattamento che dovrebbe subire il materiale ligneocellulosico alimentato.

Il prodotto solido in output della pirolisi proposta è il char (residuo carbonioso inerte). Il char potrà classificarsi come biochar in funzione della qualità della componente organica in ingresso, denominazione che può assumere solo se si utilizzano residui/sottoprodotti agricoli che però non sono stati dichiarati nella documentazione tecnica.

Il residuo carbonioso, detto char dovrà essere necessariamente caratterizzato ed eventualmente smaltito in discarica come rifiuto speciale o riutilizzato in ambito agricolo, anche per la produzione di ammendante di qualità.

Non sono state fornite indicazioni sulle caratteristiche del residuo carbonioso inerte (eventualmente ricorrendo a dati desunti da impianti simili) per valutare la possibilità di avviare tale rifiuto alle destinazioni indicate nella documentazione tecnica. Tenuto conto della normativa tecnica del settore rifiuti si nutrono delle perplessità sulla possibilità di effettuare il recupero di tale rifiuto (di cui non è stato indicato il codice) per la produzione di ammendante e/o fertilizzanti.

#### - **Atmosfera ed energia**

A tale proposito è importante evidenziare come gli impianti di gassificazione o di pirolisi dei rifiuti siano esclusi dall'applicazione del titolo 3-bis alla parte Quarta del TuA a condizione che le emissioni dell'incenerimento dei gas prodotti non siano superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale. In base alle analisi realizzate su impianti simili, tale condizione rappresenta un punto certamente critico per il corretto inquadramento procedurale della pratica in questione e va quindi opportunamente approfondito dal proponente.

Il proponente dovrebbe avere cura di fornire il calcolo dell'indice di sfruttamento del combustibile, quantificare il dato di efficienza di conversione della gassificazione, calcolare gli indici di prestazione (IRE, LT e PES) escludendo gli autoconsumi per l'essiccazione della biomassa da gassificare.

Riguardo alle emissioni in atmosfera, la documentazione fornita risulta carente di idonea caratterizzazione inerente le portate dei fumi e i livelli emissivi dei principali inquinanti attesi alla combustione diretta così come alla cogenerazione, le ore di funzionamento giornaliere ed annue.

Come per impianti simili proposti sul territorio provinciale, si ritiene di sostanziale importanza l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e la ricerca di bilanci emissivi non negativi a livello locale.

Nello specifico, considerate le criticità evidenziate dalla qualità dell'aria del bacino padano, con numerosi e persistenti superamenti dei limiti per PM10, NOx e ozono, e considerato il potenziale di precursore di ozono e polveri fini secondarie svolto dagli ossidi di azoto e testimoniato da ampi tratti della letteratura tecnica, è importante evidenziare che si ritiene auspicabile il massimo contenimento delle emissioni di NOx e polveri dagli impianti di che trattasi e il riferimento tecnologico alle cosiddette Migliori Tecniche Disponibili di settore. A

tale proposito, pare chiaro come la realizzazione di bilanci emissivi neutri o positivi anche alla scala locale possa essere raggiunta esclusivamente per mezzo della minimizzazione dei livelli emissivi attesi e/o della massimizzazione del recupero termico al fine di sostituire impianti termici esistenti, di natura industriale e civile; in tale ambito, al fine di una migliore comprensione del progetto proposto, si ritiene indispensabile lo sviluppo di un bilancio emissivo a livello locale che tenga ovviamente conto anche delle emissioni evitate.

Sempre a proposito delle emissioni in atmosfera, sulla base delle problematiche osservate su impianti simili installati sul territorio di competenza, si evidenzia come sia di sostanziale importanza il contenimento degli impatti relativi ai transitori di funzionamento, con particolare riferimento alla funzionalità della torcia di emergenza (combustore). A tale proposito, si richiede un approfondimento in merito all'eventualità che il gas di sintesi da bruciarsi durante i transitori non abbia le caratteristiche richieste di infiammabilità (e quindi non bruci) ed ai possibili presidi tecnologici atti ad evitare la dispersione in atmosfera di syngas non trattato.

Per quanto riguarda infine la tecnologia adottata, il proponente non ha chiarito appieno il tipo di architettura per cui opterebbe nella realizzazione di quanto proposto (downdraft, updraft, letto fluidizzato), al contempo non specifica i requisiti granulometrici e di umidità che il gassificatore in progetto richiederebbe per il materiale da trattarsi. A tal proposito, si ricorda come la tipologia di gassificazione, congiuntamente all'omogeneità granulometrica dell'alimentazione, nonché alla costanza delle caratteristiche chimico-fisiche della stessa, rappresentano condizioni che sono risultate essenziali nel decretare una disponibilità di impianto sufficiente per la sostenibilità economica dell'investimento nonché per la minimizzazione degli impatti correlabili ai periodi di transitorio e messa a punto del processo di gassificazione.

L'esperienza operativa maturata sul campo dalla scrivente Agenzia sul territorio regionale, come pure le notizie raccolte in letteratura scientifica, segnalano sia la forte indisponibilità degli impianti di gassificazione in genere a causa di gravi complicazioni emerse nelle fasi gestionali sia l'assoluta importanza delle fasi di pretrattamento dei materiali.

Si evidenzia inoltre come a fronte dell'insieme delle unità di trattamento del gas di sintesi previsto (per la rimozione di polveri, tar e gas acidi), non è dato sapere quale sia il livello di concentrazione di TAR garantibile dal treno di trattamento prescelto a monte dei motori. Risultano inoltre assenti un confronto con altre tecnologie di pulizia tecnicamente applicabili, un'analisi degli eventuali vantaggi del sistema prescelto (anche nell'ottica della natura e della gestione dei sottoprodotti di gassificazione) nonché opportune certificazioni analitiche in materia di concentrazioni di impurità presenti nel gas di sintesi (ai diversi livelli del sistema di trattamento). Sulla base dell'esperienza accumulata presso impianti simili, confermata la sostanziale importanza della strategia di pulizia al fine di garantire l'affidabilità e la disponibilità dell'impianto di che trattasi, non si può che ribadire che un adeguato approfondimento nel merito risulterebbe quanto mai opportuno anche ai fini autorizzativi, pur nel rispetto delle scelte tecnologiche dell'istante e dei vincoli della proprietà intellettuale e industriale delle stesse.

Per quanto illustrato, sulla base di esperienze riportate dalla letteratura nazionale ed internazionale e verificate sul territorio regionale, si evidenzia come il processo di pirogassificazione della biomassa rappresenti a tutt'oggi una tecnologia cosiddetta emergente, la cui buona riuscita sul piano impiantistico di piccola scala risulta strettamente dipendente dall'esperienza costruttiva del proponente, dalle scelte impiantistiche e dalle risorse destinate alla fase gestionale, che, in impianti simili, si è spesso dimostrata di estrema complicazione. A tale proposito, a supporto delle valutazioni di merito, si reputa opportuno che i proponenti di tali tecnologie portino a conoscenza degli Enti coinvolti le proprie esperienze nell'ambito della progettazione e gestione di impianti simili, ivi compresi parametri tecnici e di processo quali le ore di funzionamento annuali effettivamente realizzate, la resa di conversione in gas mediamente osservata, le manutenzioni ordinarie e straordinarie da sostenersi, le caratterizzazioni analitiche dei gas di sintesi, delle ceneri, del tar, del char, delle acque di condensa e delle emissioni in atmosfera dei motori. Allo stato attuale non sono presenti elementi documentali atti a dimostrare l'appartenenza della tecnologia proposta alle Migliori Tecniche Disponibili del settore della gassificazione della

biomassa. Si ricorda a tale proposito che la DGR del 30 gennaio 2012, n. 6-3315 "individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse ai sensi del DM del 10/09/2010" prevede espressamente "l'applicazione delle migliori tecniche disponibili al fine di contenere l'impatto emissivo dell'impianto e preservare la qualità dell'aria ambiente (DGR 28 giugno 2004, n. 19-1287)".

Infine, si evidenzia come non siano stati descritti i sistemi di monitoraggio delle emissioni così come non è stata stimata l'entità e gli impatti del traffico indotto.

- **Acque superficiali e sotterranee**

Si rileva la vicinanza dell'impianto al T. Bronda codice 04SS2N076PI, corpo idrico classificato significativo ai sensi della normativa del settore acque e pertanto soggetto al raggiungimento/mantenimento di obiettivi di qualità ambientale. Inoltre da ciò deriva la presenza del vincolo paesaggistico-ambientale.

Per quanto attiene all'acqua di processo (acque di raffreddamento, acque di lavaggio), non è indicato una stima del consumo previsto in termini di portata necessaria, né della eventuale produzione di acque di scarico.

- **Suolo**

L'area ricade in IV classe di capacità d'uso del suolo. Il piazzale ha una superficie complessiva di circa 5400 m<sup>2</sup> di cui circa 1095 mq coperta. Non sono previste opere di fondazione né scavi ad eccezione di quello necessario alla realizzazione del cavidotto interrato per di collegamento tra l'impianto e la cabina di consegna ENEL. Il proponente afferma che la matrice in arrivo, trasportata in idonei mezzi, a seconda della natura, verrà scaricata, tramite tubazione dedicata e a tenuta, direttamente nella vasca di contenimento oppure all'interno del locale adibito al conferimento e preparazione in appositi stalli.

Tuttavia non è chiaramente esplicitato se l'attività di stoccaggio avverrà solo nella parte coperta impermeabilizzata, né chiarita la natura palabile/non palabile dei fanghi.

Si afferma genericamente che l'impianto risulterà inoltre dotato di un sistema di regimazione acque meteoriche da superfici di dilavamento, senza dettagli grafici e di dimensionamento.

- **Agenti fisici: Rumore**

La generica affermazione del proponente "la pressione acustica sarà in accordo con i valori definiti dal Piano di zonizzazione Acustica" non è suffragata da una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta conformemente ai disposti della DGR 9-11616 del 2004, per cui non è possibile trarre valutazioni di merito.

**Tutto ciò premesso,**

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto

dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Atteso che** sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la nota prot. ric. n. 53910 del 22.08.2019 dell'ASL CN1, in premessa richiamata.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto;
- gli impatti ambientali sui diversi fattori interferiti sono ritenuti significativi e negativi, alla luce dell'istruttoria tecnica, in premessa citata;

In data 17 settembre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 58729 del 17.09.2019 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni di cui alla nota prot. ric. n. 57007 del 10.09.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.** in quanto, tutti gli impatti ambientali e gli aspetti gestionali dell'impianto, in premessa indicati, devono essere adeguatamente approfonditi in una successiva fase di Valutazione, nella quale dovrà altresì essere dimostrata la piena compatibilità del progetto rispetto alla pianificazione territoriale locale e a quella di settore.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## DISPONE

**1. DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 22.07.2019 con prot. n. 47865 da parte della ditta G\_EN ENGINEERING S.r.l., con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 10 a Moncalieri, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 17 settembre 2019, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che il progetto determina impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti.

Pertanto al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti che potranno derivare sulle componenti ambientali coinvolte, si ritiene necessario una procedura di VIA, ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., che tenga conto di tutte le criticità derivanti dall'intervento come di seguito evidenziato.

1. Dovranno essere indicate la tipologia e la provenienza dei rifiuti che alimenteranno l'impianto, in quanto si parla genericamente di “frazione organica di matrici con codice CER”, con le seguenti descrizioni:

- a. sfalci e potature 20 02 01;
- b. fanghi di qualità da depurazione acque reflue civili 19 08 05;
- c. sottoprodotti di lavorazioni agro-alimentari 19 12 12;
- d. micro e nano plastiche 19 12 04;

In particolare, per i rifiuti urbani classificati con il 20, dovrà essere indicato se vi siano accordi con i consorzi che gestiscono il servizio di raccolta, tenendo presente che per tali rifiuti la normativa prevede l'invio prioritario al recupero di materia.

Per quanto riguarda i fanghi dovrà essere chiarito che cosa s'intende con l'espressione “di qualità” e da quali depuratori civili provengano.

Considerato che il codice CER 19 12 12, diversamente da quanto riportato, si riferisce a rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti, dovrà essere eseguita una caratterizzazione ovvero dovranno essere indicati gli impianti di provenienza, al fine di garantire la non pericolosità degli stessi.

Dovrà essere riportata l'esatta descrizione anche per il codice CER 19 12 04 definendo, in modo più preciso, anche la provenienza.

2. Dovranno essere indicati i quantitativi massimi di rifiuti in ingresso all'impianto, distinti per tipologia (si parla di 32.000 tonnellate annue di sostanza organica trattata).
3. Dovranno essere fornite le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, in particolare: stato fisico, umidità, contenuto di sostanza organica e composizione merceologica ed analitica di massima.
4. Per quanto riguarda i residui del processo, dovranno essere fornite le caratteristiche chimico fisiche e la destinazione degli stessi, sulla base di dati derivanti da impianti analoghi o di stime basate su calcoli teorici.
5. Dovrà essere effettuato un bilancio di materia, senza il quale non è possibile valutare gli input e gli output del processo nonché gli effetti sull'ambiente.
6. Dovrà, altresì, essere fornito un bilancio complessivo di energia dell'impianto che produrrebbe 333 kWe per tre gruppi di cogenerazione e riutilizzerebbe il termico per l'essiccazione dei fanghi.
7. Dovrà essere chiarito, a livello progettuale, dove verrebbero stoccati i rifiuti in ingresso e con quali modalità, se tutta l'area oggetto dell'intervento, sarà impermeabilizzata e in che modo.
8. Dovranno essere fornite le valutazioni sui rischi incendi o esplosioni, tali previsioni sono di fondamentale importanza, anche sulla base delle ultime indicazioni ministeriali (c.f.r. Circolare MATTM prot. n 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi").
9. Dovranno essere fornite indicazioni sui principali parametri operativi (temperature, pressioni, tempi di permanenza) ed sui sistemi di controllo del processo di pirolisi/gassificazione, al fine del controllo di processo e per evitare la formazione d'inquinanti pericolosi.
10. Dovrà essere fornita una stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, al posto delle dichiarazioni generiche circa il rispetto della norma, peraltro si evidenzia che i valori di emissione indicati in tabella, a pag. 55 della RT - SIA, sono molto superiori ai limiti di legge, mentre i dati di emissione del biofiltro paiono poco attendibili e non sono verificabili in assenza delle caratteristiche di dimensionamento.
11. Dovrà essere chiarito se tutto il capannone in cui si colloca l'impianto, verrà posto in aspirazione o solo in parte, al fine di contenere le possibili emissioni di odori.
12. Dovranno essere descritti i sistemi di monitoraggio delle emissioni previsti.
13. Si parla di raccolta dell'acqua evaporata, condensazione e invio a un impianto di trattamento per recupero ad uso industriale, le cui caratteristiche, collocazioni e modalità di funzionamento non sono state fornite.
14. L'impianto si colloca in vincolo paesaggistico e al limite delle fasce di esondabilità, in classe II rispetto alla zonizzazione geologico tecnica. La ditta riporta che "tutti gli interventi saranno congruenti con la situazione di rischio e saranno indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superarla", non sono stati fornite le valutazioni in merito agli interventi che si intendono eseguire e agli accorgimenti adottati.
15. Per quanto riguarda le emissioni sonore dovrà essere fornita l'indagine previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Oltre agli aspetti contenutistici illustrati in precedenza, si ritiene opportuno formulare alcune osservazioni normative:

- il proponente ha classificato il proprio progetto nella categoria 32 ter dell'allegato B2 della L.R. 40/1998 e s.m.i. "Impianti di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'All. C, lettere da R1 a R9 della parte IV del D.Lgs. 152/2006es.m.i."

Tuttavia l'operazione R1 riguarda l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia. Pertanto l'attività svolta dal proponente (trattamento pirolitico di rifiuti ed utilizzo del syngas per alimentare lo stesso trattamento e produrre energia elettrica) si dovrà configurare come attività di coincenerimento rifiuti ai sensi dell'art. 237-ter, lettera c). In tale articolo si riporta che, per impianto di coincenerimento, si debbano intendere anche altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma.

La potenzialità di trattamento non è stata esplicitata in termini di rifiuti tal quali, ma come contenuto di sostanza organica, indicando la potenzialità di 4 t/h pari 96 t/die e 32000 t/y.

Gli impianti che gestiscono rifiuti con l'operazione R1, potrebbero anche rientrare nella seguente categoria progettuale dell'All A2 della LR. 40/1 998 e s.m.i. per cui è prevista la procedura di valutazione d'impatto ambientale:

*n. 6 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericoloso con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato 8, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Ora, poiché, come si è visto, l'impianto in progetto ha una potenzialità, per la sola sostanza organica, pari a 96 t/d, considerata le tipologie di rifiuti previste, si ritiene altamente probabile che la potenzialità espressa in rifiuti tal quali, possa superare la soglia delle 100 t/giorno.

- Si rileva che l'attività in progetto potrebbe, altresì, rientrare in una delle due categorie di impianti, di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., soggette al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA):
  - 5.2. *Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:*
    - a) *per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;*
  - 5.3 b) *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*
    - 2) *pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento.*

Il proponente è tenuto a predisporre la documentazione in conformità a quanto dettato dalla Parte seconda, Titolo III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 40/98 e s.m.i..

#### **STABILISCE**

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro Riso**

**ESTENSORE:**

Arch. Patrizia OLIVA  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale